

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B ► C1 DIRETTIVA (UE) 2024/1233 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ◀

del 24 aprile 2024

relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

(rifusione)

(GU L 1233 del 30.4.2024, pag. 1)

Rettificata da:

► C1 Rettifica, GU L 90561 del 17.9.2024, pag. 1 (2024/1233)

▼B

▼C1

**DIRETTIVA (UE) 2024/1233 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**

▼B

del 24 aprile 2024

relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

(rifusione)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce:
 - a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status;
 - b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.
2. La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
- 2) «lavoratore di paese terzo»: un cittadino di paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro conformemente al diritto, agli accordi collettivi o alla prassi nazionali;
- 3) «permesso unico»: un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;

▼B

- 4) «procedura unica di domanda»: una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo, volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.

*Articolo 3***Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che:
 - a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
 - b) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; o
 - c) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione o nazionale.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
 - a) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;
 - c) che sono distaccati, per la durata del distacco;
 - d) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all'interno di società conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁽²⁾ Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

▼B

- e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali conformemente alla direttiva 2014/36/UE o persone collocate alla pari;
- f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio⁽³⁾ ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;
- g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
- h) che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
- i) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;
- j) il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;
- k) che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;
- l) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.

4. Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.

5. In deroga al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, il capo III si applica ai beneficiari di protezione conformemente al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro, se sono autorizzati a lavorare conformemente al diritto nazionale.

⁽³⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).



CAPO II

PROCEDURA UNICA DI DOMANDA E PERMESSO UNICO*Articolo 4***Procedura unica di domanda**

1. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate indifferentemente da uno dei due.

2. La domanda di permesso unico è presa in considerazione ed esaminata qualora il cittadino di paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. Uno Stato membro può anche accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, le domande di permesso unico presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel suo territorio.

3. Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.

4. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario per ottenere un permesso unico.

5. Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.

*Articolo 5***Autorità competente**

1. Gli Stati membri designano un'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.

2. L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e in ogni caso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

▼B

Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro qualora tale verifica sia effettuata in relazione a una domanda singola di permesso unico.

Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.

3. L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Se il datore di lavoro di un cittadino di paese terzo presenta la domanda, gli Stati membri assicurano che il datore di lavoro informi il cittadino del paese terzo in merito allo stato della domanda e al suo esito in maniera tempestiva.

4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, e il termine supplementare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda.

*Articolo 6***Permesso unico**

1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso unico ha il diritto di verificare le informazioni personali contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

▼B*Articolo 7***Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa**

1. Quando rilasciano permessi di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.

Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare le informazioni supplementari contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

2. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

*Articolo 8***Garanzie procedurali**

1. Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.

2. Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico, tengono conto delle specifiche circostanze del caso e rispettano il principio di proporzionalità, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. Tali decisioni sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.

3. Il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, mediante notifica o comunicazione al richiedente conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale.

4. Il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

▼ B*Articolo 9***Accesso all'informazione**

Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta, al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro:

- a) informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili;
- b) informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, tra cui i mezzi di ricorso disponibili, dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, nonché informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto nazionale.

*Articolo 10***Diritti da pagare**

Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti richiesti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato né eccessivo. Se a pagare i diritti per il trattamento delle domande è il datore di lavoro, questi non è autorizzato a recuperarli dal cittadino di paese terzo.

*Articolo 11***Diritti derivanti dal permesso unico**

1. Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato autorizza il titolare quanto meno a:

- a) entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l'ingresso conformemente al diritto nazionale;
- b) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;
- c) svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale;
- d) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva, di altro diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

2. Gli Stati membri consentono al titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro. Gli Stati membri possono subordinare il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro a una delle condizioni di cui al paragrafo 3.

3. Durante il periodo di validità di un permesso unico, gli Stati membri possono:

▼B

- a) esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale;
- b) esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro se lo Stato membro interessato effettua verifiche della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico;
- c) esigere un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro. Il periodo minimo di cui al primo comma, lettera c), non supera la durata del contratto di lavoro o il periodo di validità del permesso. In ogni caso, tale periodo non supera i sei mesi.

Gli Stati membri autorizzano un titolare di permesso unico a cambiare datore di lavoro prima della scadenza di tale periodo minimo in casi debitamente giustificati di grave violazione delle condizioni e termini del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Qualora lo Stato membro esiga che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato conformemente al primo comma, lettera a), il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro può essere sospeso per un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la notifica alle autorità nazionali competenti. Durante tale periodo le autorità nazionali competenti possono verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), a seconda dei casi, e anche verificare se continuano ad essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo Stato membro può opporsi al cambiamento di datore di lavoro entro 45 giorni.

4. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca di un permesso unico a condizione che:

- a) il periodo totale di disoccupazione non superi i tre mesi durante il periodo di validità di un permesso unico o i sei mesi se il cittadino di paese terzo è titolare del permesso unico da più di due anni;
- b) l'inizio e, se del caso, la fine di un periodo di disoccupazione siano notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato conformemente alle procedure nazionali applicabili

In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro può consentire che il titolare di un permesso unico sia disoccupato per un periodo di tempo più lungo.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono se la notifica alle autorità competenti è effettuata dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo.

Per periodi di disoccupazione superiori a tre mesi, gli Stati membri possono esigere che i titolari del permesso unico dimostrino di disporre di risorse sufficienti per mantenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

▼B

Qualora il titolare di un permesso unico disoccupato trovi un nuovo datore di lavoro entro il periodo di disoccupazione consentito di cui al presente paragrafo, e uno Stato membro subordini l'inizio del nuovo lavoro a una qualsiasi delle condizioni stabilite al paragrafo 3, lo Stato membro consente al titolare del permesso unico di soggiornare nel suo territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano verificato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 anche se il periodo di disoccupazione consentito è scaduto.

5. Qualora la validità del permesso unico scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come se tale cittadino di paese terzo fosse un titolare di permesso unico fino a quando le autorità competenti non avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.

6. Qualora, conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro stabilisca che vi sono fondati motivi per ritenere che il titolare del permesso unico abbia subito condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali definite all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, gli Stati membri prorogano di tre mesi il periodo di disoccupazione consentito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

CAPO III

DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

*Articolo 12***Diritto alla parità di trattamento**

1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano almeno per quanto concerne:

a) le condizioni di impiego e di lavoro, tra cui quelle riguardanti la retribuzione, il licenziamento, gli orari di lavoro, i congedi e le ferie e la parità di trattamento di uomini e donne nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

▼C1

b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità al diritto e alla prassi nazionali dello Stato membro, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, ivi compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

▼B

c) l'istruzione e la formazione professionale;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

▼B

- e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
- f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
- g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
- h) i servizi di consulenza e le informazioni forniti dai centri per l'impiego.

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

- a) in ordine al paragrafo 1, lettera c):
 - i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;
 - ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva (UE) 2016/801;
 - iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
 - iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università, all'istruzione e formazione post-secondaria e all'istruzione e formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;
- b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

- c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di paese terzo per i quali il lavoratore di paese terzo chiedi le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato;
- d) in ordine al paragrafo 1, lettera g):
 - i) limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa;

▼B

- ii) limitando l'accesso all'edilizia, ad eccezione della locazione della residenza privata, nei limiti previsti dal diritto nazionale.

3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.

4. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

*Articolo 13***Monitoraggio, valutazione, ispezioni e sanzioni**

1. Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali abusi e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento adottate a norma dell'articolo 12. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni, in particolare nei settori identificati come ad alto rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori, conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi a norma della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro e se previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, l'accesso al luogo di lavoro include l'accesso a tale alloggio a condizione che il lavoratore di paese terzo acconsenta a tale accesso.

*Articolo 14***Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso**

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:

- a) direttamente;

▼B

- b) tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; e
- c) tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili intese a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate in virtù di essa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:

- a) alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all'impresa; o
- b) a tutti i procedimenti giudiziari intesi a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.

CAPO IV**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 15***Disposizioni più favorevoli**

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:
 - a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; e
 - b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.

*Articolo 16***Informazioni al pubblico**

Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate, anche tramite fonti accessibili provenienti da paesi terzi pertinenti:

- a) sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi;

▼B

- b) su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico;

- c) sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.

*Articolo 17***Relazioni**

1. Periodicamente, e per la prima volta entro il 21 maggio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.

2. Per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e in seguito annualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di permesso unico, che hanno ottenuto un permesso unico e il cui permesso unico è stato rinnovato o revocato nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate per tipo di decisione, motivo della decisione, durata di validità dei permessi, cittadinanza, sesso ed età e, se disponibile, attività lavorativa e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.

*Articolo 18***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 2), all'articolo 3, paragrafi 2 e 5, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 9 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), g) e h), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), punto ii), agli articoli 13, 14, 16 e 17 entro il 21 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

▼B

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 19***Abrogazione**

La direttiva 2011/98/UE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 20***Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, l'articolo 2, punti 1), 3) e 4), l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da c) a f), articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b), c) e lettera d), punto i), articolo 12, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 15 si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.

*Articolo 21***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

▼B*ALLEGATO I***Termine di recepimento nel diritto interno****(di cui all'articolo 19)**

Direttiva	Termine di recepimento
2011/98/UE	25 dicembre 2013



ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2011/98/UE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase	Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase
Articolo 4, paragrafo 1, terza frase	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
—	Articolo 8, paragrafo 3
—	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9	Articolo 9, lettera a)
—	Articolo 9, lettera b)
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11, paragrafo 1
—	Articolo 11, paragrafi da 2 a 5
Articolo 12	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 16, lettera a)
—	Articolo 16, lettere b) e c)
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
—	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 21
—	Allegato I
—	Allegato II